SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 705)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1980 (V. *Stampato n.* **1014**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 febbraio 1980

Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 46 del Titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 37, lettera *b*), della legge 23 di-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

cembre 1978, n. 833, è attribuita al personale, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36 della presente legge, la facoltà di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui ritenga detto trattamento più favorevole di quello elargito dagli articoli suddetti. Allo stesso personale è data facoltà di recedere da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione, dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati.

Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, è consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio ».

Art. 2.

Il personale già in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'articolo 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento più favorevole di fatto già corrisposto al personale suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.